

- Allegato B -



Comune di Tornolo



Comitato Provinciale di Parma



PROVINCIA DI PARMA



COMUNE DI TORNOLO

Zona di "pesca regolamentata" di Santa Maria del Taro

TRATTO a "PRELIEVO" (Put & Take)



DIVIETO DI PESCA AI NON AUTORIZZATI

Permessi di accesso e Regolamento, presso i RISTORANTI:
a Case Fazzi: " I BORDIGHI"
a S.Maria del Taro: "L 'Alpino", Bar "Nando" e distributore di benzina "AGIP"
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

REGOLAMENTO DI PESCA DELLA ZONA "A PRELIEVO" (PUT & TAKE)

Art. 1 DOCUMENTI DI PESCA

La pesca all'interno della zona di pesca regolamentata "a prelievo" (denominata "Put & Take") è consentita esclusivamente ai pescatori muniti di:

- 1) Licenza di pesca dilettantistica o professionale in corso di validità o a coloro i quali ne siano esentati al possesso secondo quanto prescritto dalle norme vigenti in materia,
- 2) Tesserino Regionale di pesca controllata;
- 3) Permesso per la pesca regolamentata nella zona con regime "a prelievo", reperibile presso i seguenti Esercizi Pubblici autorizzati:

In loco

- Ristorante "l'Alpino", p.zza Squeri 2, Santa Maria del Taro,
- Ristorante "i Bordighi", Via Case Fazzi 3, Santa Maria del Taro
- Rifugio "A.Devoto", Località Passo del Bocco, Mazzanego (GE)
- Agriturismo "A Fondegga", Località Cerosa 12, Santa Maria del Taro
- Agriturismo "Il Pellegrino", Località Pelosa 201, Tornolo
- Distributore carburante "Lusardi", via Fieschi 3, Santa Maria del Taro,

nel Capoluogo di Provincia

- "Ingropesca", via Baganza 3, Parma

Art. 2 PERMESSO DI PESCA

Sarà obbligo per tutti i pescatori che intendono esercitare l'attività di pesca all'interno della zona "a prelievo" dotarsi di apposito Permesso di Accesso.

Il Permesso di cui all'art. 1 punto 3), reperibile presso gli esercizi pubblici autorizzati, e rilasciato dietro il pagamento di una somma in denaro, consente l'accesso e l'esercizio della pesca all'interno della zona "a prelievo", secondo quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle norme in materia di pesca

Non consentono l'accesso e la pesca quei Permessi che, pur posseduti e utilizzati dai pescatori, siano stati acquisiti attraverso vie differenti da quella degli Esercizi Pubblici autorizzati.

Art. 3 MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL PERMESSO DI ACCESSO

Prima di iniziare la propria attività di pesca, ciascun pescatore dovrà compilare in modo indelebile, nelle parti richieste, il Permesso di Accesso.

Permesso per la pesca regolamentata –colorato-:

- Se trattasi di tesserino di colore rosso o verde o giallo, questi composto di 2 Moduli (**-Modulo B-** e **-Modulo C-**), già precompilato nelle parti fondamentali dall'esercente pubblico che lo ha rilasciato, prima di iniziare l'attività di pesca andrà compilato dal pescatore in ogni sua parte, indicandovi i dati richiesti insieme alla data del giorno in cui intende esercitare la propria attività, marcando con una croce le corrispondenti caselle del mese e del giorno insieme all'indicazione dell'anno, e ripetendo l'operazione su entrambi i moduli che lo compongono;
- prima di iniziare l'attività il **-Modulo B-**, correttamente compilato, andrà staccato dal tesserino lungo la linea perforata, e dovrà essere imbucato all'interno delle apposite cassette all'uopo predisposte sul Territorio Comunale;
- per ogni salmonide catturato e trattenuto andrà immediatamente annullata, apponendovi una croce sopra, la casella corrispondente al numero di cattura eseguita, collocata in calce al **-Modulo C-** e contrassegnata dal numero da **1 a 5**;
- in caso di deposito della fauna ittica trattenuta, il pescatore dovrà immediatamente cerchiare il numero corrispondente all'annotazione dell'ultimo esemplare catturato e depositato, prima di riprendere la pesca;
- ogni cattura effettuata dal pescatore dovrà essere personalmente custodita fino al termine della giornata di pesca o fino al momento del deposito in altro luogo diverso dalla propria persona;

- il pesce catturato e trattenuto dal pescatore non può essere ceduto ad altra persona o ad altro pescatore;
- al termine della giornata il pescatore dovrà imbucare nelle cassette predisposte sul Territorio Comunale anche il restante **-Modulo C-** del tesserino.

Permesso per la pesca regolamentata- in doppio Modulo-:

- Se il permesso di pesca è composto da 2 Moduli, **-Modulo A-** e **-Modulo B-**, il pescatore dovrà marcare con una croce le caselle corrispondenti a: giorno, mese e anno in cui intende esercitare la pesca, ripetendo l'operazione su entrambi i moduli che compongono il permesso (**-Modulo A-** e **-Modulo B-**);
- prima di iniziare la pesca il **-Modulo B-**, compilato in ogni sua parte e staccato dal permesso lungo la linea perforata, dovrà essere imbucato all'interno delle apposite cassette all'uopo predisposte sul Territorio Comunale;
- per ogni salmonide catturato e trattenuto andrà immediatamente annullata, apponendovi una croce sopra, la casella corrispondente al numero di cattura eseguita, collocata in calce al **-Modulo A-** e contrassegnata dal numero da **1 a 5** ;
- ogni cattura effettuata dal pescatore dovrà essere personalmente custodita fino al termine della giornata di pesca o fino al momento del deposito in altro luogo diverso dalla propria persona; in caso di deposito della fauna ittica trattenuta, il pescatore dovrà cerchiare il numero corrispondente all'annotazione dell'ultimo esemplare catturato e depositato prima di riprendere la pesca;
- il pesce catturato e trattenuto dal pescatore non può essere ceduto ad altra persona o ad altro pescatore;
- al termine della giornata il pescatore dovrà imbucare nelle cassette predisposte sul Territorio Comunale anche il restante **-Modulo A-** del permesso.

Prima di iniziare la propria attività di pesca, ciascun pescatore dovrà compilare in modo indelebile, nelle parti richieste, tanto il Permesso per la Pesca Regolamentata quanto il Tesserino Regionale di pesca controllata.

Per compilare tali documenti sono ammessi solo inchiostri indelebili e sono vietate alterazioni, cancellazioni o l'uso della matita.

Ogni salmonide catturato e trattenuto, o depositato, andrà immediatamente annotato secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, anche sul Tesserino Regionale di Pesca Controllata.

La mancata, incompleta o errata compilazione del permesso di pesca e/o il mancato deposito di una o entrambe le sue parti (**-Moduli A e B-** o **-Moduli B e C-**), comporta l'applicazione delle sanzioni di legge per esse previste;

Art. 4 ATTREZZI CONSENTITI

Ai sensi del presente Regolamento la pesca nella zona "a prelievo" è consentita con i seguenti attrezzi:

- 1) una canna, con o senza mulinello, munita di un solo amo usata con esca naturale o artificiale, oppure:
- 2) una canna, con o senza mulinello, munita di un solo amo, usata con esche artificiali (moschera o camolera) oppure:
- 3) una canna con mulinello, munita di una sola ancoretta, usata con esca artificiale.

L'esercizio della pesca è consentito con l'esclusivo uso di ami o ancorette privi dell'ardiglione o con il medesimo opportunamente schiacciato.

Art. 5 ESCHE CONSENTITE PER LA PESCA CON PRELIEVO

E' consentito l'uso di tutte le esche previste per la pesca nelle acque a salmonidi e timallidi (zona ittica omogenea di riferimento) previste dalle leggi in materia ad esclusione del pesce vivo o morto e delle esche gommose e dei jigs.

La detenzione e l'uso delle larve di mosca carnaria, delle uova di salmone sono vietate così come è vietata qualsiasi forma di pasturazione.

Solo per la pesca a mosca è consentito l'uso contemporaneo sulla stessa lenza di un massimo di 1 esca artificiale (mosche finte).

Art. 6 PERIODI DI DIVIETO

In merito ai periodi di pesca si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R 11/2012 e le altre disposizioni vigenti in materia di pesca.

Art. 7 GIORNATE DI PESCA

All'interno della zona "a prelievo" la pesca è ammessa tutti i giorni della settimana, con la sola esclusione del Venerdì, giorno in cui la pesca è vietata in qualsiasi forma, tutto il giorno.

Art. 8 LUOGHI ED ORARI DI PESCA

L'esercizio della pesca è consentito in tutta la zona "a prelievo" dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 14:30 al tramonto (come definito dalla L.R. 11/2012 e dai relativi Regolamenti attuativi) durante tutti i giorni di apertura della pesca, escluso il Venerdì, giorno in cui la pesca è vietata.

La zona "a prelievo" si estende nel tratto di Fiume Taro compreso tra la confluenza del Rio di Varviaro in Taro, in corrispondenza del bivio sulla Strada Provinciale di Borgonovo che conduce alla Località "Menta" ed il ponte sul Taro in prossimità della Centrale Simonini.

Il permesso di pesca per la sola zona "a prelievo" consente l'esercizio della pesca solo nel suddetto tratto di fiume, tutti i giorni della settimana ad eccezione del Venerdì, e non consente l'accesso con l'esercizio della pesca nella zona "No-kill".

Per quanto non ulteriormente previsto si fa riferimento alla L.R 11/2012 e alle altre disposizioni vigenti in materia di pesca.

Art. 9 LIMITI DI CATTURA

E' consentito il solo prelievo di salmonidi, mentre non è consentito il prelievo di qualunque altra specie presente.

La cattura di salmonidi è limitata al numero di 5 capi al giorno per pescatore.

E' fatta deroga a quanto sopra, nel caso di cattura di esemplari appartenenti a specie alloctone.

Il pesce catturato che si desidera trattenere, superiore alla misura minima consentita, dovrà essere maneggiato con cura ed ucciso prima della slamatura in modo da evitargli ulteriori sofferenze.

Il pesce allamato per il quale non è consentita la cattura (salmonidi sottomisura o ogni altra specie diversa dai salmonidi), non deve essere portato all'asciutto ma slamato in acqua con la massima cautela e rapidità, evitando di toccarne le branchie con le dita o di esercitarvi un'eccessiva pressione sul corpo, ed una volta slamato, andrà immediatamente liberato e reimpresso vivo in acqua.

L'accanimento e il maltrattamento nei confronti di qualunque animale, eseguiti durante le fasi di cattura, di slamatura o detenzione sono vietati e saranno perseguiti nei termini di legge.

Art. 10 MISURE MINIME DI CATTURA

La misura minima di cattura della Trota fario è di centimetri 25.

Per quanto relativo alle misure di altre specie di salmonidi si fa riferimento alla L.R 11/2012 e alle altre disposizioni vigenti in materia di pesca.

Art. 11 PESCA NO-KILL

La pesca "No-kill" (cattura e rilascio) è consentita anche all'interno della zona "a prelievo", esclusivamente con l'uso di esche artificiali.

E' consentita la pesca con una sola esca artificiale, dotata di un solo amo, singolo (no ancoretta), e privo di ardiglione o col medesimo opportunamente schiacciato, con esclusione delle esche gommose e dei jigs.

Solo per la pesca a mosca è consentito l'uso contemporaneo sulla stessa lenza di un massimo di 2 esche artificiali (mosche finte).

E' dunque vietata la cattura e il sistematico rilascio di salmonidi o altre specie ancorché di misura superiore al consentito, con altri metodi di pesca.

Regolamenti di Pesca
Riserva Turistica di Santa Maria del Taro

Il pesce allamato non deve essere portato all'asciutto ma slamato in acqua con la massima cautela e rapidità evitando di toccare con le dita le branchie e di esercitare un'eccessiva pressione sul corpo.

L'accanimento e il maltrattamento nei confronti di qualunque animale, eseguiti durante le fasi di cattura o di slamatura sono vietati e saranno perseguiti nei termini di legge.

Art. 12 *NORME GENERALI*

E' vietata qualsiasi attività di disturbo e/o danneggiamento della fauna ittica se operata in forma differente da quella di pesca consentita o da interventi specificatamente previsti ed autorizzati dalle Autorità competenti.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applica quanto previsto dalla L.R 11/2012 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di pesca.